



Senato della Repubblica

**SERVIZIO PER LA QUALITÀ  
DEGLI ATTI NORMATIVI**  
*Osservatorio sull'attuazione  
degli atti normativi*

## Legge 24 dicembre 2012, n. 234:

**Norme generali sulla partecipazione dell'Italia  
alla formazione e all'attuazione della normativa  
e delle politiche dell'Unione europea.**

*I - XVI*



INDICE		<i>pag.</i>
Premessa		3
Sezione I -	DISEGNI DI LEGGE	6
Sezione II -	COMUNICAZIONI	10
Sezione III -	RELAZIONI	11
Sezione IV -	INFORMATIVE	13
Sezione V -	DECISIONI E ASSISTENZA DOCUMENTALE	17
Sezione VI -	INIZIATIVA DELLE CAMERE NEI CONFRONTI DEL GOVERNO E DELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA	19

PREMESSA.

*La presente collana, LENTE DI INGRANDIMENTO, intende presentare alcuni testi normativi mettendo in evidenza - con un ingrandimento, appunto - gli aspetti che disciplinano il flusso di informazioni fra Parlamento e Governo.*

*Già con i Focus mensili, l'Ufficio dell'Osservatorio per l'attuazione degli atti normativi segnala l'incidenza delle relazioni che vengono presentate in Parlamento non solo dal Governo ma anche da altri enti non governativi.*

*In questa collana, invece, si vuole sezionare più analiticamente una legge prendendo in esame un campo di attività più vasto e più ampie tipologie di adempimenti. In tal modo si intende dare anche risalto alla più variegata attività di comunicazione, di informazione o documentale per sottolineare quanto la relazione Parlamento - Governo presenti numerosi risvolti e sfaccettature, consentendo al Parlamento di acquisire informazioni utili per lo svolgimento dell'attività legislativa.*

Nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2013 è stata pubblicata la legge 24 dicembre 2012, n. 234, di seguito denominata "legge", in vigore dal 19 gennaio 2013.

La legge presenta numerosi adempimenti di varia tipologia nel settore del dialogo fra Governo e Parlamento che va dalla presentazione di relazioni al Parlamento, a comunicazioni da rendere alle Camere, alle più semplici informative, nonché alla presentazione di disegni di legge.

La legge si presenta, quindi, come una piattaforma molto variegata e complessa nel rapporto istituzionale fra Governo e Parlamento, sia per la novità degli atti previsti, sia per la molteplicità degli stessi. Vero è che alcuni degli adempimenti risultano essere la rinnovazione di quelli previsti dalla legge 4 febbraio 2005, n. 11: *Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari*, peraltro espressamente abrogata dall'articolo 61 della legge. In generale, però, la complessità del dialogo Parlamento-Governo trova in questa fonte normativa una sede fra le più delicate.

Scopo di questa pubblicazione - la prima della collana "*LENTE DI INGRANDIMENTO*" - è quello di sintetizzare schematicamente gli adempimenti disposti dalla legge.

Saranno presi in esame non solo gli adempimenti tipici già censiti dall'Ufficio e rientranti in altre specifiche pubblicazioni<sup>1</sup>, bensì anche altri strumenti di dialogo istituzionale, anche i più informali - come la trasmissione della documentazione - che non si traducono in apposite pubblicazioni; trova spazio in questa sede, come è ovvio, una particolare nota sulle tipologie dei disegni di legge che il Governo è tenuto a presentare alle Camere ai sensi della legge. Nei casi in cui è possibile operare un raffronto, si darà indicazione delle tipologie di adempimenti già previsti dalla legge n. 11 del 2005 per i quali si innova semplicemente la fonte normativa.

Si legge nel sito del Dipartimento per le politiche europee :

*"Più partecipazione del Parlamento e delle autonomie locali alla fase di formazione delle normative e delle politiche europee, maggiore rapidità nell'attuazione delle direttive, nuova disciplina di materie che interessano i rapporti tra lo Stato nazionale e l'Unione Europea. Sono queste le principali novità introdotte dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che modifica la legge n. 11 del 2005 sulle "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea". ....*

*Le novità rilevanti riguardano soprattutto aspetti istituzionali. In primo luogo, il coinvolgimento diretto dei Parlamenti nazionali in alcuni aspetti del funzionamento dell'Unione e, in particolare, nel controllo da parte dei Parlamenti nazionali del rispetto del principio di sussidiarietà nell'attività legislativa dell'UE. I progetti di atti legislativi dell'Unione devono, pertanto, essere tempestivamente sottoposti all'esame delle Camere e si stabiliscono linee di indirizzo che devono regolare la fase di formazione delle normative europee.*

*Ad esempio, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, il Governo deve illustrare alle Camere la posizione che intende assumere sui temi in discussione nei confronti dei quali non potrà non tener conto degli indirizzi espressi dal Parlamento. Sulle risultanze dei vertici UE dovranno essere tempestivamente, entro 15 giorni, informati gli organi parlamentari. Maggior vincolo viene stabilito sugli accordi che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o comunque producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica: in questo caso, se il Governo non dovesse conformarsi agli atti di indirizzo del Parlamento, dovrà dare adeguata spiegazione alle Camere sulla posizione assunta il Presidente del Consiglio o un Ministro da lui delegato.*

*Novità importanti anche per quanto riguarda gli strumenti di adeguamento agli obblighi europei. La tradizionale legge comunitaria, come noto il principale strumento di attuazione*

---

<sup>1</sup> Si veda al riguardo il dossier *LE RELAZIONI ALLE CAMERE*, 36/XVI, gennaio 2013.

*della normativa UE che regola modalità e tempi per la trasposizione delle direttive, si "sdoppia" e al posto di una sola legge annuale, il Governo dovrà presentare, entro il 28 febbraio di ogni anno, la legge di delegazione europea e, se necessario, potrà presentare una seconda legge, la legge europea. .... Con lo "sdoppiamento" della legge comunitaria i ritardi e le cause che ne sono alla base dovrebbero essere superati, garantendo così un iter parlamentare più celere. In particolare la "legge di delegazione europea" conterrà esclusivamente le deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, mentre la "legge europea" darà attuazione agli atti comunitari e ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione.*

*Viene anche prevista la possibilità di un secondo disegno di legge di delegazione europea ("secondo semestre") da adottare, se necessario, entro il 31 luglio di ogni anno, nonché la possibilità dell'adozione, da parte del Governo, di appositi disegni di legge per l'attuazione di singoli atti normativi dell'Unione europea, in casi di particolare importanza politica, economica e sociale". (<http://www.politicheeuropee.it/attivita/18410/italia-ue-le-novita-introdotte-dalla-legge-2342012>).*

### Legenda

Nel presente *dossier* si farà uso delle seguenti abbreviazioni:

TUE: Trattato sull'Unione europea

TFUE: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

## Sezione I - DISEGNI DI LEGGE<sup>2</sup>

ORGANO	ADEMPIMENTO	TERMINE	MODALITÀ
Governo (art. 11, co. 2)	SOTTOPONE alle Camere un disegno di legge recante l'adozione della decisione prevista dall'articolo 42, paragrafo 2, del TUE <sup>3</sup> .	Entro 30 giorni dalla trasmissione da parte del Consiglio europeo della raccomandazione di cui all'articolo 42, paragrafo 2, del TUE (si veda la nota 3).	Il disegno di legge è accompagnato da una relazione illustrativa che dà indicazione della portata e delle finalità della decisione di cui si propone l'adozione, nonché del suo impatto sull'ordinamento italiano.
Governo (art. 11, co. 4)	SOTTOPONE alle Camere un disegno di legge recante l'approvazione della decisione adottata dal Consiglio europeo ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 6, del TUE <sup>4</sup> .	Entro 30 giorni dall'adozione della decisione.	

<sup>2</sup> Facciamo rientrare in questa tabella anche altre categorie di provvedimenti non univocamente determinati, come per esempio quelli previsti dall'articolo 37, comma 1, della legge.

<sup>3</sup> L'articolo 42, paragrafo 2, del TUE, così recita: "2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme costituzionali. La politica dell'Unione a norma della presente sezione non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi di alcuni Stati membri, i quali ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO), nell'ambito del trattato dell'Atlantico del Nord, ed è compatibile con la politica di sicurezza e di difesa comune adottata in tale contesto".

<sup>4</sup> L'articolo 48, paragrafo 6, del TUE così recita: "6. Il governo di qualsiasi Stato membro, il Parlamento europeo o la Commissione possono sottoporre al Consiglio europeo progetti intesi a modificare in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea relative alle politiche e azioni interne dell'Unione. Il Consiglio europeo può adottare una decisione che modifica in tutto o in parte le disposizioni della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, della Commissione e, in caso di modifiche istituzionali nel settore monetario, della Banca centrale europea. Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali. La decisione di cui al secondo comma non può estendere le competenze attribuite all'Unione nei trattati".

ORGANO	ADEMPIMENTO	TERMINE	MODALITÀ
Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro per gli affari europei, di concerto con Ministro degli affari esteri e con altri Ministri interessati (art. 29, co. 4)	PRESENTA alle Camere un disegno di legge recante il titolo: « <i>Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea</i> », completato dall'indicazione « <i>Legge di delegazione europea</i> » seguita dall'anno di riferimento, e recante i contenuti di cui all'articolo 30, comma 2. <sup>5</sup> Il disegno di legge è corredato di una relazione illustrativa <sup>6</sup> nonché di un elenco delle direttive per il recepimento delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 30, comma 2, lettera c). <sup>7</sup>	Entro il 28 febbraio di ogni anno. La relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea deve essere aggiornata al 31 dicembre di ogni anno.	Previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

<sup>5</sup> Il comma 2 dell'articolo 30 della legge così recita: "2. La legge di delegazione europea, al fine dell'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, reca: a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei; b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea; c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 35; d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea, secondo quanto disposto dall'articolo 33; e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei; f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome; g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a) , b) ed e) , autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome; i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 31, commi 5 e 6."

<sup>6</sup> La relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, " a) dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al parere delle competenti Commissioni parlamentari; b) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea; c) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite o da recepire in via amministrativa; d) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive dell'Unione europea il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa; e) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite con regolamento ai sensi dell'articolo 35, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di recepimento già adottati; f) fornisce l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a recepire le direttive dell'Unione europea nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee in tempo utile e, comunque, non oltre il 15 gennaio di ogni anno".

<sup>7</sup> La lettera c) del comma 2 dell'articolo 30 della legge si riferisce a disposizioni che autorizzano il Governo a recepire in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 35 che disciplina, appunto, il recepimento di direttive europee in via regolamentare e amministrativa.

ORGANO	ADEMPIMENTO	TERMINE	MODALITÀ
<p>Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro per gli affari europei, di concerto con Ministro degli affari esteri e con altri Ministri interessati (art. 29, co. 5)</p>	<p>PRESENTA al Parlamento un disegno di legge recante il titolo: «<i>Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea</i>» completato dall'indicazione: «<i>Legge europea</i>» seguita dall'anno di riferimento.</p>	<p>La presentazione del disegno di legge europea è eventuale.</p>	<p>Devono ricorrere le condizioni di cui all'articolo 30, co. 3<sup>8</sup>.</p>
<p>Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro per gli affari europei, di concerto con Ministro degli affari esteri e con altri Ministri interessati (art. 29, co. 8)</p>	<p>PUÒ PRESENTARE alle Camere un ulteriore disegno di legge recante il titolo: «<i>Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea</i>», completato all'indicazione: «<i>Legge di delegazione europea</i>» seguita dall'anno di riferimento e dalla dicitura: «<i>secondo semestre</i>», e recante i contenuti di cui all'articolo 30, comma 2. Non è prescritta la relazione illustrativa di cui al comma 7.</p>	<p>Entro il 31 luglio di ogni anno.</p>	<p>Previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
<p>Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro per gli affari europei (art. 37, co. 1)</p>	<p>PUÒ PROPORRE al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento<sup>9</sup>.</p>	<p>Qualora il termine per provvedere ad obblighi statali di adeguamento risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.</p>	<p>Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti.</p>

<sup>8</sup> L'articolo 30, comma 3, della legge così recita: "2. La legge europea reca: a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1; b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; c) disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea; d) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea; e) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai principi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 41, comma 1, della presente legge".

<sup>9</sup> Si è ritenuto di inserire nella presente sezione questo tipo di atti in quanto, qualora si completi l'iter, è previsto il tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti.



ORGANO	ADEMPIMENTO	TERMINE	MODALITÀ
<p>Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro per gli affari europei di concerto con Ministro degli affari esteri e con altri Ministri interessati (art. 38, co. 1)</p>	<p>PRESENTA alle Camere un apposito disegno di legge recante le disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione di un atto normativo emanato dagli organi dell'Unione europea riguardante le materie di competenza legislativa statale.</p>	<p>In casi di particolare importanza politica, economica e sociale, tenuto conto anche di eventuali atti parlamentari di indirizzo.</p>	<p>I disegni di legge non possono contenere disposizioni di delegazione legislativa, né altre disposizioni, anche omogenee per materia, che non siano in diretta correlazione con l'attuazione o l'applicazione dell'atto normativo in recepimento, salvo che la natura o la complessità della normativa le rendano indispensabili (art. 38, co. 2).</p>

## Sezione II - COMUNICAZIONI

ORGANO	ADEMPIMENTO	TERMINE	MODALITÀ
Governo (art. 4, co. 1)	RIFERISCE ai competenti organi parlamentari.	Prima delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea.	Su richiesta dei competenti organi parlamentari.
Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro da lui delegato (art. 5, co. 2)	RIFERISCE alle Camere nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli atti di indirizzo adottati dalle Camere nella fase di negoziazione degli accordi di cui all'articolo 5, co. 1 <sup>10</sup> .	Tempestivamente	Il Governo fornisce le appropriate motivazioni della posizione assunta
Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro competente (art. 7, co. 2)	RIFERISCE ai competenti organi parlamentari, nel caso in cui non abbia potuto attenersi agli indirizzi delle Camere predisposti i sensi dell'articolo 7, co. 1 <sup>11</sup> .	Tempestivamente	Il Governo fornisce le adeguate motivazioni della posizione assunta.
Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro per gli affari europei (art. 10, co. 3)	COMUNICA alle Camere di aver apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dell'Unione europea.	Non previsto <sup>12</sup>	Nei casi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 <sup>13</sup> .
Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro per gli affari europei (art. 14, co. 3)	COMUNICA alle Camere le informazioni o i documenti relativi agli atti dell'Unione europea di cui all'art. 14, co. 1.		La comunicazione avviene qualora gli atti siano posti alla base di un disegno di legge d'iniziativa governativa, di un decreto-legge o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare <sup>14</sup> , nonché, in ogni altro caso, su richiesta di una delle Camere.
Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro per gli affari europei (art. 15, co. 1)	COMUNICA alle Camere le decisioni assunte dalla Commissione concernenti l'avvio di una procedura d'infrazione di cui agli articoli 258 e 260 del TFUE <sup>15</sup> .	Contestualmente alla ricezione della relativa notifica delle decisioni da parte della Commissione europea.	

<sup>10</sup> Gli accordi di cui all'articolo 5, comma 1, sono quelli *tra gli Stati membri dell'Unione europea che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o comunque producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica.*

<sup>11</sup> Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 7 della legge: "1. Sui progetti e sugli atti di cui all'articolo 6, nonché su ogni altra questione portata alla loro attenzione ai sensi della presente legge, i competenti organi parlamentari possono adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere. Il Governo assicura che la posizione rappresentata dall'Italia in sede di Consiglio dell'Unione europea ovvero di altre istituzioni od organi dell'Unione sia coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere in relazione all'oggetto di tale posizione".

<sup>12</sup> L'articolo 10, comma 3, della legge prevede, tuttavia, che, decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea anche in mancanza della pronuncia parlamentare.

<sup>13</sup> Per i casi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2 della legge, si vedano le sezioni V e VI.

<sup>14</sup> La comunicazione avviene su richiesta delle Camere qualora gli atti non rientrino nelle fattispecie previste dall'articolo 14, co. 1, della legge.

<sup>15</sup> L'articolo 258 del TFUE così recita: "Art. 258. La Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù dei trattati, emette un parere motivato al riguardo, dopo aver posto lo Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni. Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere nel termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di giustizia dell'Unione europea" Per il testo dell'articolo 260 del TFUE si veda la nota n. 30.

## Sezione III - RELAZIONI

ORGANO	ADEMPIMENTO	TERMINE	MODALITÀ
Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro per gli affari europei (art. 4, co. 3)	TRASMETTE alle Camere le relazioni e le note informative predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea <sup>16</sup> .	Tempestivamente	
Governo (art. 13, co. 1)	PRESENTA alle Camere una relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea <sup>1718</sup> .	31 dicembre di ogni anno	
Governo (art. 13, co. 2)	PRESENTA alle Camere una relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. <sup>1920</sup>	28 febbraio di ogni anno	Al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea.
Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro per gli affari europei (art. 14, co. 1)	TRASMETTE alle Camere un elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea <sup>2122</sup> .	Trimestrale	L'elenco è redatto sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti.

<sup>16</sup> L'oggetto della relazione è disciplinato più compiutamente nelle lettere da a) ad e) del comma 3 dell'articolo 4 della legge. Si riporta integralmente il testo: "a) riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, riunioni informali a livello ministeriale, riunioni del Comitato dei rappresentanti permanenti di cui all'articolo 240 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riunioni di comitati e gruppi di lavoro del Consiglio; b) riunioni dei triloghi tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione nell'ambito di procedure legislative; c) atti o progetti di atti adottati dalle istituzioni o organi dell'Unione europea; d) altre iniziative o questioni relative alle istituzioni o alle politiche dell'Unione europea; e) procedure di precontenzioso e contenzioso avviate nei confronti dell'Italia".

<sup>17</sup> Una relazione di analogo contenuto era già prevista dall'articolo 15, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge.

<sup>18</sup> L'oggetto della relazione è così specificato dal citato comma 1 dell'articolo 13 della legge: a) gli orientamenti e le priorità che il Governo intende perseguire nell'anno successivo con riferimento agli sviluppi del processo di integrazione europea, ai profili istituzionali e a ciascuna politica dell'Unione europea, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nel programma legislativo e di lavoro annuale della Commissione europea e negli altri strumenti di programmazione legislativa e politica delle istituzioni dell'Unione stessa. Nell'ambito degli orientamenti e delle priorità, particolare e specifico rilievo è attribuito alle prospettive e alle iniziative relative alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne dell'Unione europea; b) gli orientamenti che il Governo ha assunto o intende assumere in merito a specifici progetti di atti normativi dell'Unione europea, a documenti di consultazione ovvero ad atti preordinati alla loro formazione, già presentati o la cui presentazione sia prevista per l'anno successivo nel programma legislativo e di lavoro della Commissione europea; c) le strategie di comunicazione e di formazione del Governo in merito all'attività dell'Unione europea e alla partecipazione italiana all'Unione europea.

<sup>19</sup> Una relazione di analogo contenuto era già prevista dall'articolo 15, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge.

<sup>20</sup> La relazione verte sui seguenti temi: "a) gli sviluppi del processo di integrazione europea registrati nell'anno di riferimento, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione. La relazione reca altresì l'elenco delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea tenutesi nell'anno di riferimento, con l'indicazione delle rispettive date, dei partecipanti per l'Italia e dei temi trattati; b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e in generale alle attività delle istituzioni dell'Unione europea per la realizzazione delle principali politiche settoriali, quali: mercato interno e concorrenza; politica agricola e della pesca; politica dei trasporti e reti transeuropee; politica della società dell'informazione e delle nuove tecnologie; politica di ricerca e dell'innovazione; politica dello spazio; politica energetica; politica dell'ambiente; politica fiscale; politiche per l'inclusione sociale, le pari opportunità e la gioventù; politica del lavoro; politica della salute; politica per l'istruzione, la formazione e la cultura; politiche per la libertà, sicurezza e giustizia. Nella relazione sono riportate le linee negoziali che hanno caratterizzato la partecipazione italiana, insieme ai dati consuntivi e a una valutazione di merito della predetta partecipazione, anche in termini di efficienza ed efficacia dell'attività svolta in relazione ai risultati conseguiti. La relazione reca altresì l'elenco dei principali atti legislativi in corso di elaborazione nell'anno di riferimento e non definiti entro l'anno medesimo; c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti dell'Unione europea per ciò che concerne l'Italia. La relazione reca altresì una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti nonché sui progressi e sui temi rilevanti, anche relativamente al concorso delle politiche per il raggiungimento degli obiettivi del periodo di programmazione vigente; d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere, nonché alle osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome".

<sup>21</sup> Una relazione di analogo contenuto era già prevista dall'articolo 15-bis, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge.

<sup>22</sup> L'elenco, articolato per settore e materie, è quello: "a) delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea relative a giudizi di cui l'Italia sia stata parte o che abbiano rilevanti conseguenze per l'ordinamento italiano; b) dei rinvii pregiudiziali disposti ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea da organi giurisdizionali italiani; c) delle procedure d'infrazione avviate nei confronti dell'Italia ai sensi degli ar-

ORGANO	ADEMPIMENTO	TERMINE	MODALITÀ
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con Ministro per gli affari europei (art. 14, co. 2)	TRASMETTE informazioni (trattasi di relazione v. nota) alle Camere sull'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea <sup>23</sup>	Semestrale	
Ministro con competenza prevalente (art. 15, co.2)	TRASMETTE alle Camere una relazione che illustra le ragioni che hanno determinato l'inadempimento o la violazione contestati con la procedura d'infrazione, indicando altresì le attività svolte e le azioni che si intende assumere ai fini della positiva soluzione della procedura stessa.	Entro 20 giorni dalla comunicazione relativa all'avvio di una procedura di infrazione.	Le Camere possono assumere al riguardo tutte le opportune deliberazioni in conformità ai rispettivi Regolamenti.
Governo (art. 16, co. 1)	PRESENTA alle Camere una relazione sull'andamento dei flussi finanziari tra l'Italia e l'Unione europea. <sup>24</sup>	Trimestrale	La relazione viene presentata per il tramite della Conferenza delle regioni e delle province autonome e della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro per gli affari europei (art. 39, co. 1, primo periodo)	TRASMETTE alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto delle ragioni del mancato o ritardato recepimento di direttive europee <sup>25</sup> .	Eventuale	
Presidenza del Consiglio dei ministri - Comitato per lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (art. 54, co. 1)	PRESENTA una relazione al Parlamento.	Annualmente	

articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con informazioni sintetiche sull'oggetto e sullo stato del procedimento nonché sulla natura delle eventuali violazioni contestate all'Italia; d) dei procedimenti di indagine formale avviati dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea".

<sup>23</sup> Una relazione di analogo contenuto era già prevista dall'articolo 15-bis, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge.

<sup>24</sup> Una relazione di analogo contenuto era già prevista dall'articolo 15-ter, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, abrogata dall'articolo 61, comma 1, lettera b), della legge. La relazione contiene un'indicazione dei flussi finanziari ripartiti per ciascuna rubrica e sottorubrica contemplata dal quadro finanziario pluriennale di riferimento dell'Unione europea. Per ciascuna rubrica e sottorubrica sono riportati la distribuzione e lo stato di utilizzazione delle risorse erogate a carico del bilancio dell'Unione europea in relazione agli enti competenti e alle aree geografiche rilevanti.

<sup>25</sup> La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che nel caso in cui il provvedimento di recepimento di una direttiva dell'Unione europea non sia stato adottato alla scadenza del termine da essa previsto, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, chieda ai Ministri con competenza prevalente nella materia le motivazioni del mancato esercizio della delega, ovvero della mancata o ritardata adozione dei decreti ministeriali o dei regolamenti di recepimento, e trasmetta alle Camere una relazione che dia conto dei motivi addotti dalle rispettive amministrazioni a giustificazione del ritardo nel recepimento. Tale disposizione riproduce, nella sostanza, una previsione ripetuta, a partire dalla legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), in ogni legge comunitaria. Da ultimo, l'obbligo in questione è stato previsto dall'articolo 1, comma 7, primo periodo, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009). Nessuna relazione è stata mai trasmessa in ottemperanza a tale previsione.

## Sezione IV - INFORMATIVE<sup>26</sup>

ORGANO	ADEMPIMENTO	TERMINE	MODALITÀ
Governo (art. 4, co. 1)	ILLUSTRA alle Camere la posizione che intende assumere nelle riunioni del Consiglio europeo.	Prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo.	
Governo (art. 4, co. 1)	INFORMA i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea.	Entro 15 giorni dallo svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione Europea.	
Governo (art. 4, co. 2)	INFORMA i competenti organi parlamentari su iniziative o questioni relative alla politica estera e di difesa comune presentate al consiglio dell'Unione europea o in corso di esame da parte dello stesso, dando specifico rilievo a quelle aventi implicazioni in materia di difesa.	Tempestivamente	
Governo (art. 4, co. 4)	INFORMA E CONSULTA le Camere in merito al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio e al funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finanziaria.	Periodicamente	Nell'ambito delle procedure individuate dalla legge 24 dicembre 2012, n. 243, e con le modalità previste dai rispettivi Regolamenti delle Camere.
Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro per gli affari europei (art. 4, co. 5)	ASSICURA il raccordo con il Parlamento e in particolare con le Commissioni parlamentari competenti per ciascuna materia ai fini del tempestivo ed efficace adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1 <sup>27</sup> .		
Governo (art. 5, co.1)	INFORMA le Camere di ogni iniziativa volta alla conclusione di accordi tra gli Stati membri dell'Unione europea che prevedano l'introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o comunque producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica <sup>28</sup> .	Tempestivamente	

<sup>26</sup> Al di là delle specifiche forme di consultazione, di informazione, di illustrazione e di riferimento alle Camere in merito alle varie materie previste dettagliatamente dalla legge, l'articolo 4, comma 7, della legge medesima precisa che *gli obblighi di segreto professionale, i vincoli di inviolabilità degli archivi e i regimi di immunità delle persone non possono in ogni caso pregiudicare le prerogative di informazione e partecipazione del Parlamento.*

<sup>27</sup> L'articolo 1 della legge, nell'indicare le finalità della legge medesima, stabilisce che essa disciplina il processo di partecipazione dell'Italia alla formazione delle decisioni e alla predisposizione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei poteri derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza con gli articoli 11 e 117 della Costituzione, sulla base dei principi di attribuzione, di sussidiarietà, di proporzionalità, di leale collaborazione, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

<sup>28</sup> Si veda l'attività di comunicazione prevista dall'articolo 5, comma 2, nella sezione II.

ORGANO	ADEMPIMENTO	TERMINE	MODALITÀ
Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro per gli affari europei (art. 6, co. 4)	ASSICURA alle Camere un'informazione qualificata sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea	Tempestivamente	Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro degli affari esteri cura il costante e tempestivo aggiornamento dell'informazione, anche in relazione agli sviluppi del processo decisionale.
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee (art. 6, co. 5)	INOLTRA alle Camere la relazione di cui all'articolo 6, co. 4 <sup>29</sup> .		Il Dipartimento delle politiche europee accompagna la relazione con una tabella di corrispondenza tra le disposizioni del progetto e le norme nazionali vigenti, predisposta sulla base di quanto previsto con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Governo (art. 11, co. 1)	INFORMA le Camere sulle iniziative assunte dalle competenti istituzioni dell'Unione europea nell'ambito della procedura di revisione semplificata di cui all'articolo 48, paragrafi 6 e 7, e all'articolo 42, paragrafo 2, del TUE, nonché delle altre procedure di modifica semplificata di norme dei Trattati previste dal medesimo Trattato o dal TFUE.	Tempestivamente	Il Governo fornisce contestualmente alle Camere gli elementi utili ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 11.
Governo (art. 11, co. 7)	INFORMA le Camere sullo stato di approvazione delle decisioni di cui all'articolo 11 da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.	Tempestivamente	
Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro per gli affari europei (art. 15, co.3)	INFORMA le Camere di ogni sviluppo significativo relativo a procedure d'infrazione basate sull'articolo 260 del TFUE <sup>30</sup> .	Senza ritardo	

<sup>29</sup> La relazione di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge è predisposta dall'amministrazione con competenza prevalente nella materia dando conto dei seguenti elementi: a) il rispetto da parte del progetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica, e la conformità dello stesso ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità; b) una valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali, con l'evidenziazione dei punti ritenuti conformi all'interesse nazionale e dei punti per i quali si ritengono necessarie od opportune modifiche; c) l'impatto del progetto, dal punto di vista sia finanziario, sia degli effetti sull'ordinamento nazionale, sulle competenze regionali e delle autonomie locali, sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni e sulle attività dei cittadini e delle imprese. La relazione è trasmessa tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.

<sup>30</sup> L'articolo 260 del TFUE recita: "Articolo 260 1. Quando la Corte di giustizia dell'Unione europea riconosca che uno Stato membro ha mancato ad uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei trattati, tale Stato è tenuto a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta. 2. Se ritiene che lo Stato membro in questione non abbia preso le misure che l'esecuzione della sentenza della Corte comporta, la Commissione, dopo aver posto tale Stato in condizione di presentare osservazioni, può adire la Corte. Essa precisa l'importo della somma forfettaria o della penalità, da versare da parte dello Stato membro in questione, che essa consideri adeguato alle circostanze. La Corte, qualora riconosca che lo Stato membro in questione non si è conformato alla sentenza da essa pronunciata, può comminargli il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità. Questa procedura lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 259. 3. La Commissione, quando propone ricorso dinanzi alla Corte in virtù dell'articolo 258 reputando che lo Stato membro interessato non abbia adempiuto all'obbligo di comunicare le misure di attuazione di una direttiva adottata secondo una procedura legislativa, può, se lo ritiene opportuno, indicare l'importo della somma forfettaria o della penalità da versare

ORGANO	ADEMPIMENTO	TERMINE	MODALITÀ
<p>Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro per gli affari europei (art. 17, co.1)</p>	<p>INFORMA le Camere della proposta o della designazione dei membri italiani della Commissione europea, della Corte di giustizia dell'Unione europea, della Corte dei conti europea, del Comitato economico e sociale europeo, del Comitato delle regioni, del Consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti e delle agenzie dell'Unione europea. L'informativa è prevista altresì anche in merito alle proposte e alle designazioni volte alla conferma di persone in carica<sup>31</sup>.</p>	<p>All'atto della proposta o delle varie designazioni</p>	<p>Dà conto, in particolare, della procedura seguita per giungere alla proposta o alla designazione, delle motivazioni della scelta, nonché del <i>curriculum vitae</i> delle persone proposte o designate, con l'indicazione degli eventuali incarichi dalle stesse svolti o in corso di svolgimento.</p>
<p>Governo (art. 22, co. 1)</p>	<p>INFORMA le Camere sui risultati emersi dalla sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale e provinciale, al fine di raccordare le linee della politica nazionale.</p>	<p>Tempestivamente</p>	
<p>Governo (art. 23, co. 1)</p>	<p>INFORMA le Camere sui risultati emersi durante la sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali.</p>	<p>Tempestivamente</p>	
<p>Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro per gli affari europei (art. 29, co. 2)</p>	<p>INFORMA le Camere degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea.</p>	<p>Con tempestività</p>	

da parte di tale Stato che essa consideri adeguato alle circostanze. Se la Corte constata l'inadempimento, può comminare allo Stato membro in questione il pagamento di una somma forfettaria o di una penalità entro i limiti dell'importo indicato dalla Commissione. Il pagamento è esigibile alla data fissata dalla Corte nella sentenza".

<sup>31</sup> Così dispone l'articolo 17, comma 4, della legge.

ORGANO	ADEMPIMENTO	TERMINE	MODALITÀ
Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro per gli affari europei (art. 39, co. 1, secondo periodo)	INFORMA la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo Stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza <sup>32</sup> , individuate ai sensi dell'articolo 40, co. 5.	Semestralmente	
Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro per gli affari europei (art. 40 co. 5)	INFORMA le Camere sullo stato di recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza.	Semestralmente	L'informativa avviene secondo modalità di individuazione delle direttive da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

<sup>32</sup> La disposizione di cui all'articolo 39, co. 1, secondo periodo, della legge, riproduce, nella sostanza, una previsione ripetuta, a partire dalla legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), in ogni legge comunitaria. Da ultimo, l'obbligo in questione è stato previsto dall'articolo 1, comma 7, secondo periodo, della legge 4 giugno 2010, n. 96 (legge comunitaria 2009). Nessuna relazione è stata mai trasmessa in ottemperanza a tale previsione. Per questo motivo si è ritenuto di censire questo adempimento fra le informative e non fra le relazioni.



## Sezione V - DECISIONI E ASSISTENZA DOCUMENTALE

ORGANO	ADEMPIMENTO	TERMINE	MODALITÀ
Governo (art. 3, co. 2)	ASSISTENZA documentale e informativa della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea agli uffici della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica presso le istituzioni europee.		Modalità stabilite di intesa tra il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere. L'assistenza documentale è assicurata senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro per gli affari europei (art. 6, co. 1)	TRASMETTE alle Camere i progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni accompagnati, nei casi di particolare rilevanza, da una nota illustrativa della valutazione del Governo e dall'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.		Segnalazione degli eventuali profili di urgenza ovvero, in caso di più atti, del grado di priorità indicato per la loro trattazione.
Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro per gli affari europei (art. 6, co. 2)	TRASMETTE alle Camere i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione europea.		Segnalazione degli eventuali profili di urgenza ovvero, in caso di più atti, del grado di priorità indicato per la loro trattazione.
Governo (art. 6, co. 2)	DA' CONTO alle Camere, qualora partecipi ad una procedura di consultazione avviata dalle istituzioni dell'Unione europea, trasmettendo i commenti inviati alle istituzioni stesse.	Tempestivamente	
Governo (art. 10, co.2)	INVIA alle Camere il testo sottoposto alla decisione del Consiglio dell'Unione europea sul quale abbia apposto una riserva di esame parlamentare, affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.		In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui all'art. 6, co. 1.
Governo (art. 11, co. 3)	TRASMETTE alle Camere la decisione del Consiglio europeo o del Consiglio dell'Unione europea ai fini delle opportune deliberazioni, nei casi in cui l'entrata in vigore della decisione sia subordinata dal TUE e dal TFUE alla previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.		La decisione si considera approvata in caso di deliberazione positiva di entrambe le Camere.

ORGANO	ADEMPIMENTO	TERMINE	MODALITÀ
Governo (art. 12, co. 3)	TRASMETTE alle Camere le proposte presentate ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 2, del TUE e degli articoli 48, secondo comma, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3, del TFUE <sup>33343536</sup> .	Tempestivamente <sup>37</sup>	
Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro per gli affari europei (art. 29, co. 3)	TRASMETTE agli organi parlamentari competenti le risultanze dello stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea <sup>38</sup> .	Tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi	La trasmissione delle risultanze avviene con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare la conformità dell'ordinamento interno per la formulazione di ogni opportuna osservazione.

<sup>33</sup>L'articolo 31, paragrafo 2, del TUE così recita: "2. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata: - quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione, sulla base di una decisione del Consiglio europeo relativa agli interessi e obiettivi strategici dell'Unione di cui all'articolo 22, paragrafo 1; - quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione in base a una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presentata in seguito a una richiesta specifica rivolta a quest'ultimo dal Consiglio europeo di sua iniziativa o su iniziativa dell'alto rappresentante; - quando adotta decisioni relative all'attuazione di una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione; - quando nomina un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5. Se un membro del Consiglio dichiara che, per specifici e vitali motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. L'alto rappresentante cerca, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato, una soluzione accettabile per quest'ultimo. In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di una decisione all'unanimità".

<sup>34</sup>L'articolo 48, secondo comma, del TFUE così recita: "Qualora un membro del Consiglio dichiari che un progetto di atto legislativo di cui al primo comma lede aspetti importanti del suo sistema di sicurezza sociale, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione, i costi o la struttura finanziaria, oppure ne altera l'equilibrio finanziario, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione ed entro quattro mesi da tale sospensione, il Consiglio europeo: a) rinvia il progetto al Consiglio, il che pone fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria, oppure b) non agisce o chiede alla Commissione di presentare una nuova proposta; in tal caso l'atto inizialmente proposto si considera non adottato".

<sup>35</sup>L'articolo 82, paragrafo 3, del TFUE così recita: "3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria. Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata".

<sup>36</sup>L'articolo 83 paragrafo 3, del TFUE così recita: "3. Qualora un membro del Consiglio ritenga che un progetto di direttiva di cui al paragrafo 1 o 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, può chiedere che il Consiglio europeo sia investito della questione. In tal caso la procedura legislativa ordinaria è sospesa. Previa discussione e in caso di consenso, il Consiglio europeo, entro quattro mesi da tale sospensione, rinvia il progetto al Consiglio, ponendo fine alla sospensione della procedura legislativa ordinaria. Entro il medesimo termine, in caso di disaccordo, e se almeno nove Stati membri desiderano instaurare una cooperazione rafforzata sulla base del progetto di direttiva in questione, essi ne informano il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. In tal caso l'autorizzazione a procedere alla cooperazione rafforzata di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 329, paragrafo 1 del presente trattato si considera concessa e si applicano le disposizioni sulla cooperazione rafforzata".

<sup>37</sup>Anche se il termine di trasmissione non è individuato, il comma 3 dell'articolo 12 della legge stabilisce che: "decorso il termine di trenta giorni dalla predetta trasmissione, il Governo può esprimere un voto favorevole sulle proposte anche in mancanza della pronuncia parlamentare".

<sup>38</sup>All'esito della verifica avviene la presentazione alle Camere del disegno di legge di delegazione europea, di cui alla Sezione I.

## Sez. VI - INIZIATIVA DELLE CAMERE NEI CONFRONTI DEL GOVERNO E DELLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

ORGANO	ADEMPIMENTO	TERMINE	MODALITA'
Ciascuna Camera (art. 6, co. 3)	PUÒ CHIEDERE al Governo la nota illustrativa di cui all'articolo 6, co. 1, in relazione ad altri atti o progetti di atti, anche di natura non normativa, trasmessi ai sensi del medesimo articolo 6 <sup>39</sup> .		Per il tramite del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei.
Competenti organi parlamentari (art. 7, co. 1)	POSSONO ADOTTARE ogni opportuno atto di indirizzo al Governo sui progetti e sugli atti di cui all'articolo 6, nonché su ogni altra questione portata alla loro attenzione ai sensi della legge <sup>40</sup> .		Secondo le disposizioni dei Regolamenti delle Camere.
Ciascuna Camera (art. 8, co. 1 e 2)	PUO ESPRIMERE un parere motivato da inviare ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulla conformità al principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero delle proposte di atti basate sull'articolo 352 del TFUE <sup>41</sup> .		Secondo le modalità previste nel rispettivo Regolamento <sup>42</sup> . Il parere motivato è trasmesso contestualmente anche al Governo.

<sup>39</sup> Gli atti di cui all'articolo 6 della legge sono i progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni.

<sup>40</sup> Si veda la nota n. 39.

<sup>41</sup> Ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 della legge. L'articolo 352 del TFUE così recita: "Art. 352. 1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché adotta le disposizioni in questione secondo una procedura legislativa speciale, il Consiglio delibera altresì all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo. 2. La Commissione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, richiama l'attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul presente articolo. 3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui i trattati la escludono. 4. Il presente articolo non può servire di base per il conseguimento di obiettivi riguardanti la politica estera e di sicurezza comune e qualsiasi atto adottato a norma del presente articolo rispetta i limiti previsti nell'articolo 40, secondo comma, del trattato sull'Unione europea".

<sup>42</sup> Ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 234 del 2012, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui al comma 1, le Camere possono consultare, secondo le modalità previste nei rispettivi Regolamenti, i consigli e le assemblee delle regioni e delle province autonome, in conformità all'articolo 6, primo paragrafo, del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al TUE e al TFUE.

ORGANO	ADEMPIMENTO	TERMINE	MODALITA'
Le Camere (art. 9, co. 1)	POSSONO FAR PERVENIRE alle istituzioni dell'Unione europea, e contestualmente al Governo, ogni documento utile alla definizione delle politiche europee in merito ai progetti di atti legislativi e sugli altri atti trasmessi alle Camere in base al Protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea e in base al Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.		I documenti fatti pervenire alle istituzioni dell'Unione europea tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 24, co. 3, e dalle assemblee e dai consigli regionali e delle province autonome ai sensi dell'art. 25.
Ciascuna Camera (art. 10, co. 1)	PUÒ CHIEDERE al Governo di apporre in sede di Consiglio dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare sul progetto o atto in corso di esame. <sup>43</sup>		Qualora abbia iniziato l'esame di progetti o di atti di cui all'art. 6, co. 1 <sup>44</sup> e informandone contestualmente l'altra Camera.
Le Camere (art. 12 co. 1)	POSSONO ADOTTARE un atto di indirizzo in relazione alle proposte legislative presentate ai sensi degli articoli 48, secondo comma, 82, paragrafo 3, e 83, paragrafo 3, del TFUE <sup>45</sup> .		Ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo, colui che rappresenta l'Italia nel Consiglio dell'Unione europea è tenuto a chiedere che la proposta stessa sia sottoposta al Consiglio europeo
Le Camere (art. 12 co. 2)	POSSONO ADOTTARE un atto di indirizzo nei casi previsti dall'articolo 31, paragrafo 2, del TUE <sup>46</sup> .		Colui che rappresenta l'Italia nel Consiglio dell'Unione europea è tenuto ad opporsi ad una decisione per specifici e vitali motivi di politica nazionale ove entrambe le Camere adottino un atto di indirizzo motivato in tal senso.
Commissioni parlamentari competenti (art. 17, co. 3)	POSSONO CHIEDERE l'audizione delle persone di cui all'articolo 17, co. 1	Dopo l'assunzione delle funzioni da parte delle persone di cui all'articolo 17, co. 1	

<sup>43</sup> Nel caso di cui all'art. 10, co. 1, della legge, *il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3 dell' articolo 10, vale a dire decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione alle Camere di aver apposto la riserva di esame parlamentare.*

<sup>44</sup> Così recita l'articolo 6, co. 1, della legge: *"1. I progetti di atti dell'Unione europea, gli atti preordinati alla formulazione degli stessi e le loro modificazioni sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per gli affari europei, contestualmente alla loro ricezione, accompagnati, nei casi di particolare rilevanza, da una nota illustrativa della valutazione del Governo e dall'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione, con segnalazione degli eventuali profili di urgenza ovvero, in caso di più atti, del grado di priorità indicato per la loro trattazione".*

<sup>45</sup> Per il testo degli articoli citati si vedano le note 33 e ss.

<sup>46</sup> Per il testo dell'articolo citato si veda la nota 32.

**XVI legislatura**  
**Collana: LENTE DI INGRANDIMENTO**  
**Fascicoli pubblicati**  
*(disponibili anche sul sito internet del Senato)*

*N. I - XVI - Legge 24 dicembre 2012, n. 234: Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.*

**SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI**  
**Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi**  
**Capo ufficio:** Anna Rita Lorusso 06 6706 2124  
**Segreteria:** 06 6706 3437